

Cass., civ. sez. II, del 27 aprile 2016, n. 8430

2. Il ricorso è infondato e pertanto deve essere rigettato.

Quanto al primo motivo, i giudici di merito hanno osservato che risultava condivisibile la conclusione alla quale era giunto il Tribunale il quale aveva rilevato che la mancata indicazione nel ricorso monitorio dell'esatta denominazione della creditrice (Società Cooperativa A. anziché Soc. coop. a responsabilità limitata) non aveva in ogni caso impedito di individuare il soggetto che aveva effettivamente promosso il procedimento, e conseguentemente di instaurare validamente il contraddittorio. Inoltre hanno soggiunto che la società ingiungente aveva documentato l'intervenuta incorporazione della società che aveva emesso la fattura, essendo pertanto subentrata in tutti i rapporti sia attivi che passivi.

Il principio affermato dalla Corte distrettuale trova ampio conforto nella costante giurisprudenza di questa Corte che in numerose circostanze ha avuto modo di affermare che (cfr. Cass. 22 aprile 1995 n. 4540) l'indicazione del soggetto contro cui è proposta l'impugnazione come società per azioni, invece che – conformemente alla realtà - come società in nome collettivo, concretizza un mero errore materiale che non determina l'invalidità dell'atto e della sua notificazione, se non influisce sulla individuazione del soggetto cui tali atti si riferiscono. (Nella specie la S.C. ha ritenuto sussistere un mero errore materiale, rilevando che non era stata dedotta l'esistenza di diverse società con denominazione simile; che era già stata precisata la sentenza impugnata; che il medesimo errore, già contenuto nell'atto di appello, non aveva impedito alla società di esplicitare le sue difese e si era riflesso nella stessa intestazione della sentenza di secondo grado).

In termini analoghi Cass. 16 novembre 2007 n. 23816 a mente della quale non sussiste la nullità dell'atto introduttivo del giudizio nel rito del lavoro per violazione dell'art. 414 , n. 2, cod. proc. civ. qualora il nome dell'attore (nella specie la denominazione della persona giuridica attrice) non risulti totalmente omissivo o assolutamente incerto ma sia solo non correttamente indicato, per eventuale errore materiale, e tanto non determini alcuna incertezza nell'identificazione della parte attrice, considerato il tenore letterale del ricorso e degli atti nello stesso espressamente richiamati, né arrechi alcun pregiudizio alla controparte nello svolgimento delle sue difese.

Con specifico riferimento alla denominazione di una società, si veda poi Cass. 4 maggio 2012 n. 6803, che ha affermato che la partecipazione al giudizio di società erroneamente o inesattamente indicata nella ragione sociale che ne specifichi erroneamente la forma (nella specie, di s.n.c. anziché di s.a.s.) non comporta la nullità né della citazione (tanto in primo grado, quanto in appello), né della notificazione di essa, a meno che il suddetto errore non ingeneri nel destinatario dell'atto processuale un'incertezza assoluta sull'esatta identificazione della società (in termini anche Cass. 19 marzo 2001 n. 392).

Tornando al caso di specie, l'errore commesso sussisterebbe unicamente nell'erronea indicazione della denominazione del tipo sociale, restando peraltro immutata l'indicazione "V.

Cooperativi P.", così che, non essendo stata allegata alcuna concreta circostanza che possa ingenerare confusione con altro diverso soggetto giuridico, la valutazione del giudice di merito circa l'inidoneità dell'errore commesso a determinare una compromissione del principio del contraddittorio rappresenta una valutazione insindacabile in questa sede.

A ciò deve aggiungersi che la sentenza di appello ha fatto riferimento all'ulteriore circostanza secondo cui vi sarebbe stata da parte dell'odierna controricorrente l'avvenuta incorporazione per fusione della società che a suo tempo aveva emesso la fattura posta a fondamento del ricorso monitorio, evento questo che avrebbe determinato l'integrale subentro della società incorporante in tutti i rapporti facenti capo all'incorporata.

A tale argomentazione i ricorrenti non hanno opposto alcuna critica, trattandosi pertanto di una ratio decidendi idonea di per sé a sorreggere la decisione impugnata.

In ogni caso deve osservarsi che, secondo la ormai pacifica giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. S.U. 8 febbraio 2006 n. 2637) ai sensi del nuovo art. 2505-bis cod. civ., conseguente alla riforma del diritto societario (d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6), la fusione tra società non determina, nelle ipotesi di fusione per incorporazione, l'estinzione della società incorporata, né crea un nuovo soggetto di diritto nell'ipotesi di fusione paritaria, ma attua l'unificazione mediante l'integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione, risolvendosi in una vicenda meramente evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico, che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo (conf. ex multis Cass. 23 giugno 2006 n. 14526).

Pertanto poiché la fusione si è verificata in epoca successiva all'emissione della fattura da parte della società incorporata, che dalla sentenza risulta risalire al 2004, e quindi nella vigenza della novella del diritto societario, deve ritenersi che il ricorso monitorio proposto da parte della società scaturente dalla fusione sia stato in realtà proposto da parte della stessa società incorporata, escludendosi pertanto in radice la sussistenza della dedotta diversità soggettiva tra titolare del diritto di credito e ricorrente in sede monitoria.